

# Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3

del 20 settembre 2002 (Stato 1° maggio 2025)

---

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),  
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visti gli articoli 2 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e 114 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale (OPers),<sup>2</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

#### Art. 1 Campo di applicazione (art. 1 OPers)

<sup>1</sup> Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

<sup>2</sup> Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.

#### Art. 2<sup>3</sup> Appartenenza ai servizi

Gli impiegati del DFAE appartengono ai servizi generali, al personale specializzato o a una delle tre carriere elencate di seguito:

- a. carriera diplomatica;
- b. carriera cooperazione internazionale (CI);
- c.<sup>4</sup> carriera consolare, composta dal personale consolare con funzioni dirigenziali e dal personale consolare specializzato.

RU 2002 2917

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

**Art. 3** Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a.<sup>5</sup> *impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento*: impiegati del DFAE assegnati a una delle carriere di cui all'articolo 2, personale specializzato e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla Centrale;
- b. *impiegati in servizio all'estero*: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2;
- b<sup>bis</sup>.<sup>6</sup> *rappresentanza all'estero*: rappresentanza facente parte della rete esterna della Svizzera, segnatamente un'ambasciata, un consolato generale, una missione, un ufficio esterno, una delegazione, una rappresentanza permanente o un ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC);
- c.<sup>7</sup> *luogo d'impiego*: luogo in cui si trova una rappresentanza all'estero o un luogo di servizio equivalente;
- d.<sup>8</sup> *persona di accompagnamento*:
  1. coniuge o partner registrato dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato,
  2. convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiarazione di cui all'articolo 116;
- e. *figlio*: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno familiare<sup>9</sup> conformemente all'articolo 51 OPers;
- f.<sup>10</sup> ...

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4745).

<sup>6</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>9</sup> Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>10</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

## Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro

**Art. 4<sup>11</sup>** Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro  
(art. 2 OPers)

Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti:

- a.<sup>12</sup> il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32–38 e per gli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers;
- b. la Direzione delle risorse (DR), fatto salvo l'articolo 6, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1–31.

**Art. 5<sup>13</sup>**

**Art. 6<sup>14</sup>** Trasferimento  
(art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide:

- a. il Consiglio federale per i capimissione;
- b. il capo del Dipartimento per:<sup>15</sup>
  1. gli altri impiegati nelle classi di stipendio 32–38,
  2. i supplenti dei capimissione,
  3. gli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers,
  - 4.<sup>16</sup> i capi degli uffici di cooperazione della DSC (rappresentanza all'estero della categoria I2 secondo l'allegato 4 parte 1);
- c. il segretario di Stato o la segretaria di Stato, fatta salva la lettera b, per:
  1. gli incaricati d'affari,
  2. i capi delle rappresentanze consolari;
- d.<sup>17</sup> ...
- e. la DR per gli altri impiegati.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>13</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>16</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>17</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

**Art. 7<sup>18</sup>** Autorizzazioni in materia di diritto del personale  
(art. 2 OPers)

<sup>1</sup> La DR rilascia le autorizzazioni per:

- a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961<sup>19</sup> sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963<sup>20</sup> sulle relazioni consolari;
- b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- c.<sup>21</sup> ...
- d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere;
- e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
- f. la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.

<sup>2</sup> Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.

**Art. 8<sup>22</sup>** Titoli diplomatici e consolari  
(art. 3 cpv. 2 OPers)

La DR è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

**Art. 9** Altre decisioni del datore di lavoro  
(art. 2 e 98 OPers)<sup>23</sup>

Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 4–8 sono competenti:<sup>24</sup>

- a.<sup>25</sup> il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> OPers;
- b.<sup>26</sup> ...
- c. la DR per gli altri impiegati.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

<sup>19</sup> RS 0.191.01

<sup>20</sup> RS 0.191.02

<sup>21</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>26</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

## Capitolo 2: Valutazione del personale nelle carriere<sup>27</sup>

**Art. 10<sup>28</sup>** In generale  
(art. 15 OPers)

La valutazione del personale nelle carriere di cui all'articolo 2 comprende la valutazione delle prestazioni nell'ambito del ciclo di gestione annuale (*Management by Objectives*, MbO) nonché le valutazioni effettuate in vista dello sviluppo professionale all'interno del DFAE, in particolare la valutazione periodica del potenziale e test attitudinali.

**Art. 11<sup>29</sup>** Concertazione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni  
(art. 15 OPers)

<sup>1</sup> I capimissione convengono i loro obiettivi con il capo della divisione competente in seno alla Direzione politica.

<sup>2</sup> La Direzione politica dirige in collaborazione con la DSC il processo di definizione degli obiettivi (concertazione degli obiettivi) del capomissione di una rappresentanza integrata. I capi delle divisioni geografiche competenti in seno alla Direzione politica e la DSC sottoscrivono insieme la concertazione degli obiettivi.

<sup>3</sup> La concertazione può essere svolta per corrispondenza.

<sup>4</sup> Le valutazioni delle prestazioni per capimissione sono eseguite dalla rispettiva divisione competente in seno alla Direzione politica.

<sup>5</sup> Nelle rappresentanze integrate la valutazione delle prestazioni del capomissione è eseguita congiuntamente dalla Direzione politica e dalla DSC ed è sottoscritta da entrambe le direzioni.

**Art. 12<sup>30</sup>**

## Capitolo 3:<sup>31</sup> Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

### Sezione 1: Condizioni generali di assunzione nelle carriere

(art. 23 e 24 OPers)

**Art. 13**

<sup>1</sup> La persona assunta in una delle carriere di cui all'articolo 2 deve:

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

<sup>30</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

- a. avere superato la procedura di ammissione I (art. 14–17) o II (art. 19);
- b. essere incensurata;
- c. avere la cittadinanza svizzera;
- d. dichiararsi disposta ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

<sup>2</sup> Per un'assunzione nella carriera di cui all'articolo 2 lettera b sono fatte salve le eccezioni al capoverso 1 lettera c, se il personale in via d'assunzione non deve adempiere regolarmente compiti di sovranità nazionale o deve adempierli soltanto per una parte molto ridotta delle sue attività.

## Sezione 2: Procedura di ammissione I

**Art. 14**<sup>32</sup>      Contenuto della procedura di selezione ed età massima  
(art. 24 OPers)

<sup>1</sup> La procedura di ammissione I è una procedura di selezione in più fasi per l'assunzione in una delle carriere di cui all'articolo 2. Vengono verificati l'idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali dei candidati.

<sup>2</sup> I candidati alla carriera diplomatica o alla carriera CI devono avere al massimo 30 anni nell'anno della selezione.

<sup>3</sup> Per l'assunzione nella carriera consolare non vi è alcun limite d'età.<sup>33</sup>

**Art. 15**<sup>34</sup>      Condizioni per l'ammissione alla formazione  
(art. 24 OPers)

<sup>1</sup> Nello stesso anno i candidati possono candidarsi solo per l'ammissione a una delle carriere di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> Chi si candida per l'ammissione alla carriera diplomatica o alla carriera CI:

- a. deve soddisfare le condizioni di assunzione di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere b–d e 2;
- b. non deve aver superato l'età massima di cui all'articolo 14 capoverso 2; e
- c. deve dimostrare di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello master o di disporre di una formazione equivalente.

<sup>3</sup> Chi si candida per l'ammissione alla carriera consolare:

- a. deve soddisfare le condizioni di assunzione di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere b–d; e
- b. deve dimostrare di disporre di una delle qualifiche seguenti:

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

1. in caso di candidatura come membro del personale consolare con funzioni dirigenziali: diploma di scuola universitaria a livello bachelor o formazione equivalente,
2. in caso di candidatura come membro del personale consolare specializzato: formazione di base commerciale o formazione equivalente.

**Art. 15a<sup>35</sup>** Ammissione alla formazione

(art. 24 OPers)

<sup>1</sup> Nell'ambito di una preselezione amministrativa, la DR respinge le candidature che, entro il termine previsto per la loro presentazione, non rispettano tutte le condizioni di cui agli articoli 15 e 15a capoverso 4.

<sup>2</sup> Nell'ambito di una preselezione qualitativa, in merito all'ammissione agli esami della procedura di ammissione I decide:

- a. la commissione di ammissione competente per quanto concerne la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare;
- b. la DR per quanto concerne il personale consolare specializzato della carriera consolare.

<sup>3</sup> Sulla base dei risultati degli esami, in merito all'ammissione alla formazione decide:

- a. il capo del Dipartimento per quanto concerne la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare; a tal fine tiene conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente;
- b. il direttore della DR per quanto concerne il personale consolare specializzato della carriera consolare.

<sup>4</sup> Chi non è ammesso alla formazione può ripetere una volta la procedura di ammissione I se adempie ancora le condizioni di assunzione di cui all'articolo 15 e se nell'ambito della procedura di preselezione qualitativa viene nuovamente ammesso agli esami.

**Art. 16** Formazione

(art. 25, 39, 44 e 44a OPers)

<sup>1</sup> I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.

<sup>2</sup> Durante la formazione i candidati di cui al capoverso 1 hanno diritto a un'eventuale compensazione del rincaro e a un eventuale aumento dello stipendio reale, ma non all'evoluzione dello stipendio.

<sup>35</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

<sup>3</sup> La formazione comprende moduli teorici e moduli pratici. I moduli pratici possono svolgersi, in base al profilo e alle esigenze formative dei candidati, sia alla Centrale sia nella rete esterna.<sup>36</sup>

<sup>4</sup> Al termine della formazione ha luogo una valutazione finale dei candidati.

**Art. 17<sup>37</sup>** Assunzione a tempo indeterminato  
(art. 24 OPers)

<sup>1</sup> In merito a un'assunzione a tempo indeterminato decide:

- a. per quanto concerne i candidati alla carriera diplomatica, alla carriera CI e per il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare: il direttore della DR, con l'accordo del capo del Dipartimento, sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente;
- b. per quanto concerne i candidati per il personale consolare specializzato della carriera consolare: il capo del personale del DFAE sulla base dei risultati della valutazione effettuata durante la formazione.

<sup>2</sup> Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calcolata come esperienza professionale.

**Art. 18** Contratto di lavoro  
(art. 25 OPers)

Il contratto di lavoro disciplina in particolare:

- a. l'appartenenza alla carriera;
- b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi specifici ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativo alle persone e dei dati personali.

### **Sezione 3: Procedura di ammissione II**

(art. 24 OPers)

**Art. 19<sup>38</sup>**

<sup>1</sup> La procedura di ammissione II è una procedura di selezione a cui possono accedere persone che nell'anno della selezione hanno più di 30 anni. Il suo scopo è il reclutamento mirato di ulteriori candidati per la carriera diplomatica e la carriera CI in base alle esigenze di personale e di specializzazioni del DFAE.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>2</sup> Vengono verificati l'idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l'assunzione nella carriera diplomatica o nella carriera CI.

<sup>3</sup> Si applicano le condizioni di assunzione di cui all'articolo 15 capoverso 2.

<sup>4</sup> Il capo del Dipartimento decide in merito all'assunzione dei candidati sulla base dei risultati della procedura di selezione.

### **Sezione 3a:**<sup>39</sup>

#### **Procedura di mutazione all'interno della carriera consolare**

##### **Art. 19a**

<sup>1</sup> Gli impiegati che appartengono al personale consolare specializzato della carriera consolare possono candidarsi per una mutazione al fine di passare al personale consolare con funzioni dirigenziali se, oltre alle condizioni di assunzione di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere b–d, soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a. dimostrano di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello bachelor o di disporre di una formazione equivalente;
- b. dispongono delle seguenti esperienze comprovate:
  1. sono da almeno cinque anni membri del personale consolare specializzato della carriera consolare,
  2. sono già stati impiegati in un posto relativo al personale consolare con funzioni dirigenziali e possono dimostrare di disporre di almeno una valutazione delle prestazioni per tale impiego.

<sup>2</sup> Vengono verificati l'idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per una mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali.

<sup>3</sup> Il capo del Dipartimento decide in merito alla mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali sulla base dei risultati della verifica e tenendo conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente.

#### **Sezione 4: Commissioni di ammissione**

##### **Art. 20**          Nomina e organizzazione

Il Dipartimento nomina una commissione per l'ammissione a ciascuna delle carriere di cui all'articolo 2.

<sup>39</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

**Art. 21<sup>40</sup>** Raccomandazioni della commissione di ammissione competente

<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura di ammissione I per la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare, la commissione di ammissione competente formula una raccomandazione:

- a. all'attenzione del capo del Dipartimento in vista dell'ammissione alla formazione (art. 15a cpv. 3 lett. a);
- b. all'attenzione del direttore della DR in vista di un'assunzione a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1 lett. a).

<sup>2</sup> Nell'ambito della procedura di mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali, formula una raccomandazione all'attenzione del capo del Dipartimento (art. 19a cpv. 3).

**Sezione 5: ...****Art. 21a<sup>41</sup>****Capitolo 3a:<sup>42</sup> Indicizzazione dei luoghi d'impiego**

(art. 114 cpv. 4 OPers)<sup>43</sup>

**Art. 22**

*Abrogato*

**Art. 23**

<sup>1</sup> L'indicizzazione dei luoghi d'impiego all'estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d'impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l'indicizzazione dei luoghi d'impiego sono definiti, d'intesa con il DFF, in una direttiva.

<sup>2</sup> Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell'indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell'indice uguale o inferiore a 62 punti.

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 232).

<sup>41</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020 (RU **2020** 4745). Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, con effetto dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 232).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>3</sup> I valori dell'indice per i singoli luoghi d'impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell'indice e il loro adeguamento sono pubblicati.

## **Art. 24 e 25**

*Abrogati*

## **Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali**

### **Sezione 1: ...**

#### **Art. 26 a 28<sup>44</sup>**

#### **Art. 29<sup>45</sup>**

#### **Art. 30 a 33<sup>46</sup>**

### **Sezione 2:<sup>47</sup> Stipendio in caso di trasferimento**

#### **Art. 34** Trasferimento in funzioni inquadrato nella classe di stipendio 35 e superiori

Se all'impiegato trasferito è assegnato un posto inquadrato in una classe di stipendio superiore alla classe 34, la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio 34 e l'importo massimo della classe di stipendio della funzione superiore gli è versata sotto forma di un'indennità graduata di funzione in applicazione analogica dell'articolo 46 capoverso 2 OPers.

#### **Art. 35** Assegnazione a seguito dell'obbligo di trasferimento di funzioni inquadrato in una classe inferiore di stipendio

<sup>1</sup> Se a seguito dell'obbligo di trasferimento all'impiegato deve essere assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio di questa funzione può essere inferiore alla precedente di tre classi al massimo.

<sup>2</sup> Se a seguito dell'obbligo di trasferimento all'impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata

<sup>44</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>45</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 737).

<sup>46</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio resta invariato fino al successivo trasferimento, ma al massimo per quattro anni. Se lo stipendio, con un'indennità di funzione secondo l'articolo 34, supera l'importo massimo della classe di stipendio 34, al momento dell'assegnazione della funzione nella classe inferiore di stipendio esso viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio 34. L'articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile.

<sup>3</sup> Se la classe di stipendio della funzione assegnata a seguito dell'obbligo di trasferimento è inferiore alla precedente di tre classi e se trascorsi i quattro anni previsti al capoverso 2 all'impiegato trasferito non è assegnata una funzione in una classe superiore di stipendio, lo stipendio viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio inferiore di due classi, ma l'adeguamento si applica al massimo per i successivi quattro anni.

<sup>4</sup> Durante i periodi previsti dai capoversi 2 e 3 e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 OPers.

### **Sezione 3: Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero<sup>48</sup>**

#### **Art. 36**

<sup>1</sup> La DR, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

<sup>2</sup> Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 81. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.<sup>49</sup>

<sup>3</sup> Il supplemento è versato per una durata limitata. La durata del versamento del supplemento viene verificata periodicamente. I dettagli sono disciplinati in un'istruzione.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

## Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

### Art. 37 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 63 OPers)

<sup>1</sup> In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto:

- a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte;
- b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 1981<sup>51</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

<sup>2</sup> Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.

### Art. 38 Altre prestazioni

(art. 63 OPers)

<sup>1</sup> Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF<sup>52</sup> e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>53</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

<sup>2</sup> Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers si applica per analogia.

### Art. 39 Infortuni professionali

(art. 63 OPers)

Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni:

- a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti;
- b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile;
- d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

<sup>51</sup> RS 832.20

<sup>52</sup> RS 832.20

<sup>53</sup> RS 172.220.111.31

**Art. 40** Malattie professionali  
(art. 63 OPers)

<sup>1</sup> Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie:

- a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego;
- b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

<sup>2</sup> Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.

**Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero**<sup>54</sup>

**Art. 41 a 46**<sup>55</sup>

**Art. 47**<sup>56</sup> Orario settimanale del lavoro  
(art. 64 OPers)

La durata settimanale del lavoro all'estero è, in media, di 40 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.

**Art. 48**<sup>57</sup> Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso  
(art. 64 OPers)

I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.

**Art. 49**<sup>58</sup> Servizio di picchetto  
(art. 13 O-OPers)

Le rappresentanze all'estero non forniscono alcun servizio di picchetto.

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>55</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU **2021** 874).

**Art. 50**<sup>59</sup> Orario di lavoro basato sulla fiducia

(art. 64 e 64a OPers; art. 35a O-OPers)

<sup>1</sup> Per gli impiegati in servizio all'estero si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

<sup>2</sup> L'indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l'articolo 35a O-OPers<sup>60</sup>.

**Art. 51** Congedo sabbatico(art. 64 e 64a cpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)<sup>61</sup>

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>62</sup>

<sup>3</sup> Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.<sup>63</sup>

<sup>4</sup> L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41,5 ore.<sup>64</sup>

<sup>5</sup> Se il termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l'accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.<sup>65</sup>

<sup>6</sup> Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d'impiego per la durata del congedo.<sup>66</sup>

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>60</sup> RS 172.220.111.31

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>62</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

**Art. 52**<sup>67</sup>**Art. 53**<sup>68</sup> Domeniche e giorni festivi  
(art. 64 e 66 OPers)

<sup>1</sup> Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica.<sup>69</sup>

<sup>2</sup> In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all'estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d'impiego che cadono in un giorno lavorativo.

<sup>3</sup> Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d'impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato.

<sup>4</sup> I capi delle rappresentanze all'estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell'impiego.

**Capitolo 6: Vacanze e congedi****Sezione 1: Autorizzazione****Art. 54**<sup>70</sup>**Art. 55**<sup>71</sup> Competenze  
(art. 67 e 68 OPers)

<sup>1</sup> Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze:

- a. la DR d'intesa con la Direzione politica per i capimissione;
- b. i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.

<sup>2</sup> La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati è retta dall'articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero.

<sup>67</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

<sup>70</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

**Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero<sup>72</sup>**

**Art. 56**           Diritto  
(art. 67 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:<sup>73</sup>

- a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ...<sup>74</sup>

<sup>4</sup> Se un impiego all'estero inizia o termina durante un anno civile, il diritto alle vacanze è calcolato in modo proporzionale alla durata del soggiorno all'estero e in Svizzera.<sup>75</sup>

**Art. 57<sup>76</sup>**       Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all'estero  
(art. 67 OPers)

Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d'impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

**Art. 58**           Per interruzione prematura delle vacanze  
(art. 67 OPers)

Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.

**Art. 59**           Per il servizio militare o civile  
(art. 67 OPers)

Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>74</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 2 lug. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 420).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 2 lug. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 420).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

### Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero<sup>77</sup>

#### Art. 60<sup>78</sup>

<sup>1</sup> Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.

<sup>2</sup> Per matrimoni, malattie, infortuni e decessi conformemente all'articolo 40 capoverso 3 lettere a–e O-OPers<sup>79</sup> e per nascite conformemente all'articolo 60b OPers il congedo può essere prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

<sup>3</sup> Agli impiegati in servizio all'estero viene concesso, su richiesta, un congedo pagato per anno civile della durata seguente:

- a. nei luoghi d'impiego secondo l'articolo 23 capoverso 2:
  1. con condizioni di vita difficili: 5 giorni lavorativi,
  2. con condizioni di vita molto difficili: 10 giorni lavorativi;
- b. nei luoghi d'impiego che in occasione dell'indicizzazione di cui all'articolo 23 capoverso 1 ottengono al massimo 55 punti nel settore della sanità: 5 giorni lavorativi, purché non venga superata la durata del congedo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.

<sup>4</sup> Una richiesta secondo il capoverso 3 è ammessa solo se il saldo delle vacanze e del congedo di cui al capoverso 3 degli anni precedenti è nullo. La data di presentazione della richiesta non influisce sul numero dei giorni di congedo.

<sup>5</sup> In caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile, il congedo di cui al capoverso 3 è calcolato in modo proporzionale alla durata del soggiorno nei diversi luoghi d'impiego.

<sup>6</sup> Il congedo pagato di cui al capoverso 3 deve essere preso nell'anno civile in cui è stato concesso. Se ciò non è possibile a causa di impellenti motivi di servizio o a causa di malattia o infortunio, il congedo pagato deve essere preso l'anno successivo. Il congedo pagato viene a cadere senza risarcimento se non viene preso per altri motivi, ma al più tardi al termine dell'impiego all'estero.

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 2 lug. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 420).

<sup>79</sup> RS 172.220.111.31

## Capitolo 7: Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero<sup>80</sup>

### Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

#### Art. 61 Definizioni (art. 72 OPers)

<sup>1</sup> Sono considerati viaggi di servizio:

- a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento;
- b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

<sup>2</sup> Non sono considerati viaggi di servizio:

- a.<sup>81</sup> i viaggi per impieghi temporanei;
- b. i viaggi di trasferimento;
- c.<sup>82</sup> i viaggi per consultazioni in Svizzera;
- d.<sup>83</sup> le visite della persona di accompagnamento e dei figli;
- e.<sup>84</sup> i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi;
- f. i viaggi in caso di lutto;
- g. i viaggi a scopo di trattamento medico;
- h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione;
- i. i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione;
- j.<sup>85</sup> i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.

#### Art. 62 Ordine e autorizzazione (art. 72 OPers)

Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati:

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>85</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

- a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione;
- b.<sup>86</sup> i capi delle rappresentanze all'estero.

**Art. 63** Rimborso di viaggi in treno all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1<sup>a</sup> classe.

**Art. 64** Rimborso di viaggi in aereo all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

<sup>1</sup> Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers<sup>87</sup> si applica per analogia.

<sup>2</sup> Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-j è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.<sup>88</sup>

**Art. 65<sup>89</sup>** Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all'estero, l'indennità chilometrica si calcola secondo l'articolo 46 O-OPers<sup>90</sup>. Il capo della rappresentanza all'estero è competente per il rilascio dell'autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.

**Art. 66<sup>91</sup>** Rimborso di pernottamenti privati in Svizzera

Il pernottamento privato con colazione in Svizzera è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

**Art. 67** Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers)

<sup>1</sup> La DR fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>87</sup> RS 172.220.111.31

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>90</sup> RS 172.220.111.31

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>2</sup> Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all'estero ha prenotato il pernottamento.<sup>92</sup>

<sup>3</sup> Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

## **Sezione 2:**

### **Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro**

**Art. 68<sup>93</sup>** Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti a concorsi di ammissione  
(art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers)<sup>94</sup>

<sup>1</sup> Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.

<sup>2</sup> Ai candidati residenti all'estero che si propongono per un'attività presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.<sup>95</sup>

<sup>3</sup> Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall'articolo 44 O-OPers e dall'articolo 66 della presente ordinanza.<sup>96</sup>

**Art. 69<sup>97</sup>**

## **Sezione 3:**

### **Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all'estero<sup>98</sup>**

**Art. 70<sup>99</sup>** Impieghi temporanei

Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>97</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.

**Art. 71** Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all'estero<sup>100</sup>  
(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers<sup>101</sup> e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.<sup>102</sup>

<sup>2</sup> Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

**Art. 71a**<sup>103</sup> Impieghi come jolly

<sup>1</sup> Sono considerati impieghi come jolly gli impieghi degli impiegati del DFAE che, secondo il contratto di lavoro, svolgono la funzione di «jolly» e vengono impiegati all'estero come una soluzione temporanea alle carenze di personale nelle rappresentanze all'estero.

<sup>2</sup> Ai jolly spetta per ogni mese di impiego un'indennità conformemente agli articoli 80 e 87.

<sup>3</sup> Per determinare l'entità dell'indennità di cui al capoverso 2 vengono considerati i minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero (art. 112 e 113). Ciò non si applica se gli impiegati dimostrano di essere contribuenti in Svizzera e di versare le imposte cantonali e comunali sul reddito percepito nel quadro di un impiego come jolly.

## Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi di revisione<sup>104</sup>

**Art. 72**<sup>105</sup>

<sup>1</sup> Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all'estero.

<sup>2</sup> Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers<sup>106</sup> e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>101</sup> RS 172.220.111.31

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>103</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>106</sup> RS 172.220.111.31

<sup>3</sup> Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un'indennità conformemente agli articoli 80 e 87.

**Art. 73**<sup>107</sup>

## **Capitolo 8: Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e in organizzazioni internazionali**

### **Sezione 1: In generale**

**Art. 74** Indennità per servizio militare e servizio civile  
(art. 81 segg. OPers)

<sup>1</sup> Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

<sup>2</sup> I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.

**Art. 75** Indennità di residenza  
(art. 43, 81 segg. OPers)

L'indennità di residenza non viene versata.

**Art. 76** Compensazione del rincarico  
(art. 44, 81 segg. OPers)

La compensazione del rincarico è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.

**Art. 77** Indennità per il lavoro domenicale  
(art. 45 OPers)

<sup>1</sup> È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1.<sup>108</sup>

<sup>2</sup> L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPers<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>109</sup> RS **172.220.111.31**

**Art. 78** Prestazioni in caso di malattia e infortunio  
(art. 81 segg. OPers)

<sup>1</sup> In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

<sup>2</sup> L'ente competente ai sensi dell'articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.<sup>110</sup>

<sup>3</sup> Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.

**Art. 79** Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale  
(art. 38, 81 segg. OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.<sup>111</sup>

<sup>2</sup> Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione:

- a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90);
- b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90);
- c. spese di formazione (art. 128 segg.);
- d.<sup>112</sup> viaggi per consultazioni (art. 96 seg.);
- e.<sup>113</sup> ...
- f. spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100);
- g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

**Art. 79a**<sup>114</sup> Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica

<sup>1</sup> Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d'occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all'articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità. L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

<sup>113</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>114</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>2</sup> L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.

<sup>3</sup> È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell'articolo 87.

## Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

**Art. 80**<sup>115</sup>      Diritto  
(art. 81 OPers)

Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.

**Art. 81**<sup>116</sup>      Importo  
(art. 81 OPers)

Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 721 franchi l'anno.

**Art. 82**              Supplemento di vecchiaia  
(art. 81 OPers)

L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

**Art. 83**              Riduzione  
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

### Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento<sup>117</sup>

**Art. 84**<sup>118</sup> Importo  
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità ammonta a 6457 franchi l'anno.

**Art. 85** Supplemento di vecchiaia  
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

**Art. 86** Riduzione  
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

### Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese<sup>119</sup>

**Art. 87** Diritto  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario.<sup>120</sup>

<sup>2</sup> L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU **2021** 874).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4745).

<sup>3</sup> Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due.<sup>121</sup>

**Art. 88**<sup>122</sup>      **Importo**  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

L'importo forfettario si compone di un importo di base di 8279 franchi l'anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.

**Art. 89**            **Riduzione**  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

## Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

**Art. 90**            **Spese di viaggio e di trasferimento**  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DR al rimborso:

- a. delle spese di viaggio;
- b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio;
- c.<sup>123</sup> delle spese di trasporto e assicurazione degli effetti e mobili;
- d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio;
- e. delle spese accessorie durante il trasferimento;
- f. delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

<sup>1bis</sup> Le spese di deposito di effetti e mobili sono rimborsabili in particolare qualora venga assegnato un alloggio di servizio della Confederazione interamente o parzialmente ammobiliato.<sup>124</sup>

<sup>2</sup> Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario. L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>124</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.

**Art. 91** Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.

**Art. 92**<sup>125</sup> Locazione a vuoto

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l'impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.

**Art. 93**<sup>126</sup> Separazione temporanea delle economie domestiche

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l'impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un'economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.<sup>127</sup>

<sup>2</sup> Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le prestazioni possono essere versate per due impieghi all'estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.<sup>128</sup>

<sup>3</sup> L'impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

## Sezione 6: Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico

**Art. 94** Per lutti  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale:

- a. della persona di accompagnamento;
- b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento;
- c. di un genitore o di uno dei suoceri;
- d. di una sorella o di un fratello;
- e. di una cognata o di un cognato;
- f. di una nuora o di un genero.<sup>129</sup>

<sup>2</sup> Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.<sup>130</sup>

<sup>3</sup> Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.

**Art. 95** Per viaggi a scopo di trattamento medico  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione federale.<sup>131</sup>

<sup>2</sup> Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.<sup>132</sup>

<sup>3</sup> Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

<sup>4</sup> Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>5</sup> Se l'impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione federale.<sup>133</sup>

## Sezione 7: Rimborso dei viaggi per consultazioni<sup>134</sup>

**Art. 96**           Diritto  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.<sup>135</sup>

<sup>1bis</sup> Per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell'anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all'estero di almeno due anni.<sup>136</sup>

<sup>2</sup> Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.<sup>137</sup>

<sup>3</sup> Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.<sup>138</sup>

<sup>4</sup> Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.<sup>139</sup>

<sup>5</sup> Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l'impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.<sup>140</sup>

<sup>133</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU **2008** 4959). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

<sup>136</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4569). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>140</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

**Art. 97** Importi forfettari  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.<sup>141</sup>

<sup>2</sup> L'importo forfettario dev'essere restituito, se:

- a. il viaggio non ha avuto luogo nell'anno civile determinante;
- b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.<sup>142</sup>

**Sezione 8: Rimborso di visite**<sup>143</sup>

**Art. 98** Diritto  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Se i figli non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:<sup>144</sup>

- a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età;
- b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.

<sup>2</sup> Invece del viaggio di cui al capoverso 1, un genitore che vive nel luogo d'impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.<sup>145</sup>

<sup>3</sup> Le spese di viaggio di cui al capoverso 1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l'impiegato nel luogo d'impiego e si recano in visita dall'altro genitore che non risiede nel luogo d'impiego.<sup>146</sup>

<sup>4</sup> Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d'impiego dell'impiegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite l'anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego dell'impiegato o

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

da quest'ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento. Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate complessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l'anno.<sup>147</sup>

<sup>4bis</sup> Le spese di viaggio di cui ai capoversi 1, 2 e 4 possono essere rimborsate, nel caso di una separazione temporanea delle economie domestiche ai sensi dell'articolo 93, anche se l'impiegato è in servizio in Svizzera.<sup>148</sup>

<sup>5</sup> Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.<sup>149</sup>

<sup>6</sup> Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o familiari particolari.<sup>150</sup>

### **Art. 99** Importo forfettario (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario fissato per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.<sup>151</sup>

<sup>2</sup> Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.<sup>152</sup>

<sup>3</sup> L'importo forfettario deve essere restituito se:

- a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata;
- b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.<sup>153</sup>

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>148</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>149</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>150</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>151</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU **2021** 874).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

## Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

### Art. 100

<sup>1</sup> Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione familiare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.<sup>154</sup>

<sup>2</sup> Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.<sup>155</sup>

3 ...<sup>156</sup>

4 ...<sup>157</sup>

## Sezione 10: Rimborso per la tutela degli interessi<sup>158</sup>

**Art. 101<sup>159</sup>** Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all'estero  
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

<sup>1</sup> Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l'autorizzazione del capo della rappresentanza all'estero.

<sup>2</sup> Lo scopo, la qualità, l'entità e il tipo di compiti per la tutela degli interessi svolti dall'impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo MbO annuale tra il capo della rappresentanza all'estero e l'impiegato.<sup>160</sup>

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>156</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>157</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

**Art. 102**<sup>161</sup> Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra

(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers)

<sup>1</sup> Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese.

<sup>2</sup> I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi.

<sup>3</sup> Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

**Sezione 11: Importo forfettario per la tutela degli interessi**<sup>162</sup>**Art. 103**<sup>163</sup> Diritto

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.

**Art. 104**<sup>164</sup> Importo forfettario

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

<sup>1</sup> Hanno diritto a un importo forfettario gli impiegati che, nell'ambito della tutela degli interessi e d'intesa con il capo della rappresentanza all'estero, fanno inviti fuori casa o a casa con carattere di servizio.

<sup>2</sup> Con l'importo forfettario sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, le spese per il maggior fabbisogno di guardaroba e per la custodia temporanea dei bambini, nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.

**Art. 105**<sup>165</sup>

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

<sup>165</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

**Art. 106**<sup>166</sup> Entità degli importi forfettari

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

<sup>1</sup> L'entità degli importi forfettari per gli impiegati e del supplemento per le persone di accompagnamento (art. 121) è definita nell'allegato 4 parte 2 e si basa sulla categoria in cui è classificato il luogo d'impiego (cat. I–IV) e sulla classe di funzione dell'impiegato.

<sup>2</sup> La classe di funzione si basa sui compiti di tutela degli interessi svolti e sulla categoria della rappresentanza all'estero (D, G, K, I) secondo l'allegato 4 parte 1. Si applica quanto segue:

- a. i capimissione e i capiposto rientrano nella classe di funzione 1;
- b. gli altri impiegati rientrano in una delle classi di funzione 2–6, ma solo i capimissione supplenti delle rappresentanze diplomatiche della categoria D5 secondo l'allegato 4 parte 1 possono rientrare nella classe di funzione 2.

<sup>3</sup> I capimissione e i capiposto assegnano agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l'allegato 4 parte 2.

<sup>4</sup> Alla DR spettano in questo ambito i compiti seguenti:

- a. classificazione delle rappresentanze all'estero in base alle dimensioni e all'importanza nelle categorie D, G, K e I secondo l'allegato 4 parte 1;
- b. classificazione dei luoghi d'impiego, secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne, nelle categorie I–IV;
- c.<sup>167</sup> determinazione a quale delle classi di funzione 3–6 possono essere assegnati, al massimo, gli impiegati.

**Art. 107** Riduzione e restituzione

<sup>1</sup> L'importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata conformemente ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo MbO secondo l'articolo 101 capoverso 2.<sup>168</sup>

<sup>2</sup> Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di 90 giorni dal luogo d'impiego.<sup>169</sup>

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

## Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto

### Art. 108 In generale (art. 83 OPers)

<sup>1</sup> Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto:

- a.<sup>170</sup> secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers;
- b.<sup>171</sup> l'80 per cento delle prestazioni di cui all'articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

<sup>2</sup> Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.

### Art. 109 Verifica dei prezzi (art. 83 OPers)

La DR fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.

### Art. 110 Indicizzazione (art. 83 OPers)

<sup>1</sup> La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

<sup>2</sup> In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.

### Art. 111 Modifiche (art. 83 OPers)

<sup>1</sup> Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo:

- a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;
- b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

<sup>2</sup> La modifica dell'adeguamento al potere d'acquisto può essere sospesa dopo una verifica dei prezzi in presenza di un contesto economico e politico instabile nonché di incertezza sui mercati finanziari.<sup>172</sup>

### Sezione 13: Esenzione fiscale

**Art. 112**<sup>173</sup>      Calcolo forfettario  
(art. 84 OPers)

<sup>1</sup> I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.

<sup>2</sup> La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie:

- a. impiegato solo senza figli;
- b. impiegato solo con figli;
- c. impiegato coniugato senza figli;
- d. impiegato coniugato con figli.

<sup>3</sup> La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.

**Art. 113**            Calcolo individuale  
(art. 84 OPers)

<sup>1</sup> Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.<sup>174</sup>

<sup>2</sup> Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

## Sezione 14: Prestiti

### Art. 114 Concessione (art. 85 OPers)

<sup>1</sup> In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall'estero o di un impiego all'estero, all'impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:<sup>175</sup>

- a.<sup>176</sup> ...
- b. deposito della pigione;
- c. lavori di ripristino;
- d. acquisto di un'autovettura.

<sup>2</sup> I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.

### Art. 115 Restituzione (art. 85 OPers)

<sup>1</sup> I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.<sup>177</sup>

<sup>2</sup> In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

<sup>3</sup> In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.<sup>178</sup>

<sup>4</sup> In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.<sup>179</sup>

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>176</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU **2021** 874).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

## Capitolo 9: Persone di accompagnamento

### Sezione 1: Dichiarazione di convivenza

#### Art. 116<sup>180</sup>

Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR una dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.

### Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento

#### Art. 117          Diritto

(art. 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.<sup>181</sup>

<sup>2</sup> Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall'impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.<sup>182</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>183</sup>

<sup>4</sup> Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all'articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.<sup>184</sup>

<sup>5</sup> Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a 90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.<sup>185</sup>

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>183</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>185</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009 (RU **2009** 4705). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

**Art. 118**<sup>186</sup> Fine del diritto  
(art. 114 cpv. 3 OPers)

Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.

**Art. 119**<sup>187</sup> Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità  
(art. 81, 114 cpv. 3 OPers)

I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80–86.

**Art. 120** Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese<sup>188</sup>  
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 767 franchi l'anno.<sup>189</sup>

<sup>2</sup> La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.

**Art. 121** Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi<sup>190</sup>  
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.<sup>191</sup>

<sup>2</sup> L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

<sup>3</sup> Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l'articolo 107.<sup>192</sup>

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU **2021** 874).

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>191</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4745).

**Art. 122** Prestazioni in caso di malattia

(art. 86, 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.

<sup>2</sup> Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

**Sezione 2a:**<sup>193</sup> **Misure di sostegno generali**

(art. 114 cpv. 3 OPers)

**Art. 122a**

Il DFAE può, con contributi agli impiegati, cofinanziare misure volte a migliorare la situazione personale delle persone di accompagnamento nell'ambito dei trasferimenti, in particolare per rafforzare la loro qualificazione professionale o per ampliare le loro competenze linguistiche.

**Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale****Art. 123** Condizioni

(art. 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se:

- a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;
- b.<sup>194</sup> ...
- c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità.
- d.<sup>195</sup> ...

<sup>1bis</sup> In deroga al capoverso 1 può essere approvata una partecipazione alle spese per altre forme di previdenza se la persona di accompagnamento:

- a. per motivi di salute o di età non può stipulare alcun contratto di previdenza di cui al capoverso 1; o

<sup>193</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4745).

<sup>194</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4745).

<sup>195</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

- b. in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio è già sufficientemente assicurata in altro modo.<sup>196</sup>

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera, ma al più presto dopo il primo trasferimento, o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 93.<sup>197</sup>

**Art. 124**<sup>198</sup> Entità del contributo  
(art. 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita fino a 18 000 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.

<sup>2</sup> Se il reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

<sup>3</sup> Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o in forma di rendita compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.

**Art. 125** Fine della partecipazione alle spese  
(art. 114 cpv. 3 OPers)

La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se:

- a.<sup>199</sup> l'impiegato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 è rimasto in servizio in Svizzera per otto anni di seguito e non ha luogo alcun trasferimento all'estero;
- b. l'impiegato si dimette dal DFAE;
- c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

## Sezione 4: Risarcimento di danni

### Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

<sup>196</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>197</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU **2005** 4703). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

## Capitolo 10: Figli

### Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese<sup>200</sup>

#### Art. 127

<sup>1</sup> Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1723 franchi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.<sup>201</sup>

<sup>2</sup> Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.<sup>202</sup>

### Sezione 1a:<sup>203</sup>

#### Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

#### Art. 127a

Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito:

- a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d'accoglienza per l'infanzia o scuole dell'infanzia;
- b. presso genitori diurni; o
- c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.

### Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

#### Art. 128 In generale

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:<sup>204</sup>

- a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale;
- b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato;

<sup>200</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

<sup>203</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.

<sup>2</sup> La DR, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.

<sup>3</sup> La concessione di contributi alle spese di formazione è esclusa se, dal momento della loro assunzione, gli impiegati non hanno mai vissuto in comunione domestica con i figli.<sup>205</sup>

#### **Art. 129** Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

<sup>1</sup> I contributi alle spese di formazione sono accordati al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno d'età. È fatta salva la concessione di contributi alle spese di formazione per figli più piccoli se nel luogo d'impiego all'estero l'istruzione scolastica obbligatoria inizia prima.<sup>206</sup>

<sup>2</sup> I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.

#### **Art. 130<sup>207</sup>** Contributi alle spese di formazione in Svizzera

<sup>1</sup> Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell'impiego all'estero.

<sup>2</sup> I contributi di cui al capoverso 1 sono versati soltanto a partire dall'ingresso del figlio nel livello secondario.

<sup>3</sup> Eccezionalmente i contributi di cui al capoverso 1 possono essere versati anche per le spese di formazione nel livello primario se il livello d'istruzione e le esigenze scolastiche dei figli lo richiedono.

### **Sezione 3: Risarcimento di danni**

#### **Art. 131**

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

<sup>205</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

<sup>206</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).

<sup>207</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

## Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero

### Sezione 1: In generale

#### Art. 132<sup>208</sup> Obbligo di trasferimento

(art. 21 cpv. 1 lett. a e c bis LPers<sup>209</sup>, art. 25 cpv. 4 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla Centrale o all'estero.

<sup>2</sup> La durata di impiego per i trasferimenti è di quattro anni. Sono fatti salvi il capoverso 3 e una proroga o una riduzione della durata dell'impiego in altri casi motivati.

<sup>3</sup> Allo scadere delle seguenti durate minime di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita molto difficili, su richiesta dell'impiegato soggetto all'obbligo di trasferimento è esaminata la possibilità di un trasferimento in un altro luogo d'impiego:

- a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni;
- b. per luoghi d'impiego con meno di 63 punti: 3 anni.

<sup>4</sup> Nella decisione di trasferimento degli impiegati si prendono in considerazione gli interessi di servizio e le pari opportunità nonché la formazione, l'esperienza, le competenze, le conoscenze specifiche e il potenziale degli impiegati ai fini dello svolgimento della funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure dello stato di salute e delle possibilità di formazione per i figli.

#### Art. 133 Comportamento nel luogo d'impiego

<sup>1</sup> Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

<sup>2</sup> Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.

#### Art. 134 Privilegi e immunità

<sup>1</sup> Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.

<sup>2</sup> Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.

<sup>208</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>209</sup> L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

**Art. 135**<sup>210</sup> Vacanze

I superiori possono obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:<sup>211</sup>

- a. di viaggi di servizio;
- b. di viaggi di trasferimento o di impiego;
- c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l'articolo 95.

**Art. 136** Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.

**Art. 137** Alloggio privato

<sup>1</sup> L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.

<sup>2</sup> I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.<sup>212</sup>

**Art. 138**<sup>213</sup> Versamento dello stipendio in valuta locale

La DR può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego agli impiegati retribuiti in franchi svizzeri.

**Art. 139** Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici

I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DR prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>211</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>213</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

## Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

### Art. 140      Dati personali degli impiegati

<sup>1</sup> Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.

<sup>2</sup> Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.

<sup>3</sup> Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.

### Art. 141      Dati personali delle persone di accompagnamento

<sup>1</sup> Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.

<sup>2</sup> Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

<sup>3</sup> Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.

### Art. 142      Obbligo di notifica

(art. 95 OPers)

Gli impiegati notificano al servizio competente:<sup>214</sup>

- a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;
- c. l'abbandono dello Stato di residenza.

### Art. 143<sup>215</sup>

### Art. 144      Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere

<sup>1</sup> Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.

<sup>2</sup> Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.

<sup>214</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

<sup>215</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

**Art. 145** Occupazioni accessorie  
(art. 91 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.

<sup>2</sup> L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.

**Art. 146** Attività lucrativa della persona di accompagnamento  
(art. 91 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

<sup>2</sup> La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.

**Art. 147** Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo  
(art. 91 OPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

<sup>2</sup> Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.

**Art. 148** Obbligo di testimoniare  
(art. 94 OPers)

Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.

## Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi

### Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

**Art. 149**

<sup>1</sup> Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 34 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>216</sup> sul personale federale (LPers) e l'articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.<sup>217</sup>

<sup>2</sup> Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono invocare per la via di servizio motivi secondo l'articolo 132 capoverso 4 che dal loro punto di vista si

<sup>216</sup> RS 172.220.1

<sup>217</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

oppongono a una decisione di trasferimento. Il DFAE decide in merito dopo aver consultato la commissione di trasferimento.<sup>218</sup>

<sup>3</sup> La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.

## **Sezione 2: Riesame dell'eliminazione delle divergenze<sup>219</sup>**

### **Art. 150<sup>220</sup>**

### **Art. 151<sup>221</sup> ...<sup>222</sup>**

Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers<sup>223</sup> è effettuato:

- a. dal capo della DR per i capimissione;
- b. dal capo del personale del DFAE per il rimanente personale.

## **Sezione 3: ...**

### **Art. 152 e 153<sup>224</sup>**

### **Art. 154 e 155<sup>225</sup>**

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>220</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>222</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>223</sup> RS **172.220.111.31**

<sup>224</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>225</sup> Abrogati dalla cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

## Capitolo 13: Disposizioni finali

### Sezione 1: Istruzioni

#### Art. 156 ...<sup>226</sup>

La DR emana istruzioni nei seguenti settori:

- a. valutazione del personale (art. 10 segg.);
- b.<sup>227</sup> procedura di ammissione (art. 14–19);
- c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23);
- d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36);
- e.<sup>228</sup> ...
- f. orario settimanale del lavoro (art. 47);
- g. servizio di picchetto (art. 44 e 49);
- h.<sup>229</sup> vacanze e congedi (art. 53–60);
- i. rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2);
- j. rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67);
- k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69);
- l.<sup>230</sup> rimborso in caso di impieghi temporanei all'estero e di viaggi di revisione (art. 70–72);
- m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78);
- n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.);
- o.<sup>231</sup> rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite (art. 94–99);
- p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100);
- q.<sup>232</sup> rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.);

<sup>226</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

<sup>228</sup> Abrogata dalla cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

- r.<sup>233</sup> importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.);
- s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);
- t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);
- u. prestiti (art. 114 segg.);
- v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.);
- w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.);
- x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

## Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

### Art. 157

<sup>1</sup> Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001<sup>234</sup>;
- b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976<sup>235</sup>;
- c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002<sup>236</sup>;
- d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002<sup>237</sup>.

<sup>2</sup> I seguenti regolamenti sono modificati come segue:

...<sup>238</sup>

<sup>233</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

<sup>234</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>235</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>236</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>237</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>238</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2002** 2917.

### Sezione 3: Disposizioni transitorie

#### Art. 158<sup>239</sup>

#### Art. 159      Mantenimento della classe di stipendio in corso (art. 33)

<sup>1</sup> Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

<sup>2</sup> Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.

#### Art. 160<sup>240</sup>      Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 giugno 2013

Per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione, che in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013<sup>241</sup> concernente il pensionamento in particolari categorie di personale hanno richiesto il pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore, continuano ad essere applicabili gli articoli 22–25, 158 e l'allegato 1<sup>242</sup> del diritto anteriore.

#### Art. 161<sup>243</sup>      Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013

<sup>1</sup> Le promozioni che diventano effettive il 1° gennaio 2014 sono rette dal diritto anteriore o, se più favorevoli per la persona interessata, dalle disposizioni della modifica del 29 novembre 2013.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 26 capoverso 3 le promozioni in una funzione superiore sono effettive a partire dal 1° gennaio 2014.

#### Art. 161a<sup>244</sup>      Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2014

<sup>1</sup> I rapporti di lavoro con il personale soggetto a rotazione ai sensi dell'articolo 3 lettera f del diritto anteriore sono retti dal nuovo diritto alla scadenza dei termini di cui all'articolo 30a capoversi 1–3 OPers. Sono fatte salve le eccezioni per gli impiegati dai quali non può essere ragionevolmente preteso l'adempimento dell'obbligo di trasferimento. Questi impiegati continuano a essere occupati nella funzione attuale o in

<sup>239</sup> Abrogato dalla cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

<sup>240</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

<sup>241</sup> RS **172.220.111.35**

<sup>242</sup> RU **2002** 2917, **2005** 4703, **2009** 4705

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

<sup>244</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008 (RU **2008** 3935). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

una nuova funzione ragionevolmente esigibile, ma non appartengono più al personale soggetto a rotazione.

<sup>2</sup> Per il versamento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 81 capoverso 2 OPers e degli articoli 84–86 della presente ordinanza, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi all'estero nei dodici anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.

<sup>3</sup> Per la partecipazione alle spese ai sensi dell'articolo 123 capoverso 2, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi svolti all'estero nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.

**Art. 161b**<sup>245</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: diritto applicabile

<sup>1</sup> Tutti i rapporti di lavoro conclusi prima del 1° gennaio 2019 e che proseguono oltre questa data sono retti dal nuovo diritto dal 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> Gli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 O-OPers-DFAE nella versione del 1° gennaio 2017 ricevono entro il 1° gennaio 2019 un nuovo contratto di lavoro scritto secondo l'articolo 8 LPers<sup>246</sup>.

**Art. 161c**<sup>247</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: appartenenza ai servizi

Dal 1° gennaio 2019 l'appartenenza ai servizi è la seguente:

- a. gli impiegati del servizio diplomatico secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a del diritto anteriore appartengono alla carriera diplomatica secondo l'articolo 2 lettera a del nuovo diritto;
- b. il personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore appartiene alla carriera CI secondo l'articolo 2 lettera b del nuovo diritto;
- c. i capi finanze, personale e amministrazione soggetti all'obbligo di trasferimento appartengono alla carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto;
- d. gli impiegati del servizio consolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che sono già stati promossi nella fascia di funzione 2 del servizio consolare o svolgono al DFAE una funzione finora classificata nella fascia di funzione 2 o 3 del servizio consolare appartengono alla carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto;

<sup>245</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 per il cpv. 2 e dal 1° gen. 2019 per il cpv. 1 (RU **2018** 1867).

<sup>246</sup> RS **172.220.1**

<sup>247</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

- e. i restanti impiegati del servizio consolare secondo il diritto anteriore appartengono al personale specializzato secondo l'articolo 2 del nuovo diritto soggetto all'obbligo di trasferimento.

**Art. 161<sup>d</sup>248** Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: stipendio acquisito

<sup>1</sup> Se lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore supera l'importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019, esso rimane invariato almeno fino al successivo trasferimento.

<sup>2</sup> Se lo stipendio degli impiegati di cui al capoverso 1 in occasione del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 supera l'importo massimo della classe di stipendio della nuova funzione, esso rimane invariato nel quadro di questo trasferimento per altri due anni e viene poi adeguato progressivamente ogni due anni all'importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintantoché non supera più l'importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta. Se lo stipendio, con un'indennità di funzione secondo il diritto anteriore, supera l'importo massimo della classe di stipendio 34, al momento del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 viene adeguato all'importo massimo della classe di stipendio 34 e poi progressivamente ogni due anni all'importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintantoché non supera più l'importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta.

<sup>3</sup> Lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto 55 anni rimane invariato se supera l'importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019. È fatto salvo un adeguamento all'importo massimo della classe di stipendio 34 in occasione del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 (cpv. 2).

<sup>4</sup> Lo stipendio degli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto i 45 anni, ma non ancora i 55, rimane invariato per al massimo dieci anni se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. prima del 1° gennaio 2019 gli impiegati erano inquadrati nella fascia di funzione 1 del servizio consolare secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore;
- b. dal 1° gennaio 2019 appartengono secondo l'articolo 161c lettera e al personale specializzato soggetto all'obbligo di trasferimento;
- c. la loro funzione è valutata in una classe di stipendio inferiore alla classe di stipendio 20;
- d. lo stipendio percepito fino a quella data supera l'importo massimo della nuova classe di stipendio.

<sup>248</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

<sup>5</sup> Nei casi di cui ai capoversi 1–4 e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincarato e non è accordato alcun aumento di stipendio.

**Art. 161<sup>e249</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 30 ottobre 2020

I contributi alle spese di formazione in Svizzera che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 ottobre sono stati concessi agli impiegati secondo l'articolo 130 del diritto anteriore possono essere accordati secondo il diritto anteriore fino al prossimo trasferimento all'estero, al massimo tuttavia fino al 31 luglio 2023.

**Art. 161<sup>f250</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 2025:  
appartenenza ai servizi

Dal 1° aprile 2025 l'appartenenza ai servizi è la seguente:

- a. gli impiegati della carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l'articolo 2 lettera c del diritto anteriore appartengono al personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto;
- b. i membri del personale specializzato secondo l'articolo 2 del diritto anteriore che svolgono compiti consolari appartengono al personale consolare specializzato della carriera consolare secondo l'articolo 2 lettera c del nuovo diritto.

## Sezione 4: Entrata in vigore

### Art. 162

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>3</sup> L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>249</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

<sup>250</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del DFAE del 31 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 232).

*Allegato I*<sup>251</sup>

<sup>251</sup> Abrogato dalla cifra II dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

*Allegato 2<sup>252</sup>*

<sup>252</sup> Abrogato dalla cifra II cpv. 2 dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1867).

*Allegato 3253*  
(art. 60)

## Congedo pagato all'estero

	Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
1	Decessi	Decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio	3 giorni	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
2	Malattia o infortunio di un membro della famiglia o di una persona di accompagnamento	Per le prime cure e l'organizzazione delle cure successive di un membro della famiglia o di una persona di accompagnamento colpiti da una malattia o vittime di un infortunio	Fino a 3 giorni per ogni evento	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo quattro giorni.
3	Famiglie monoparentali con luogo di servizio all'estero	Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accompagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.)	Fino a 5 giorni per anno civile	
4	Trasloco con cambiamento del luogo di servizio all'interno dello stesso Paese (trasferimento in Svizzera o all'estero)			
4.1		Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza per il nuovo luogo di servizio	2 giorni	
4.2		Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	
4.3		Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
4.4		Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliata in seguito ad avvenuto trasferimento	1 giorno	

<sup>253</sup> Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745).

Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
4.5	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni	2 giorni	
5	Trasloco in occasione del trasferimento in un altro Paese		
5.1	Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza	Fino a 3 giorni	
5.2	Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	
5.3	Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
5.4	Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliate	1 giorno	
5.5	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate	3 giorni	
5.6	Deposito e ritiro dei mobili ed effetti traslocati in Svizzera	Fino a 2 giorni	
6	Partecipazione a procedure di ammissione	Per la durata della procedura di ammissione	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
7	Trasferimento con l'auto	Da 1 a 3 giorni	Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.

*Allegato 4254*  
(art. 106 e 121)

## **Categorie delle rappresentanze all'estero ed entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi**

### **Parte 1:**

#### **Categorie delle rappresentanze all'estero**

##### **D Rappresentanze diplomatiche**

- D1a Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari consolari
- D1b Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera
- D2 Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera
- D3 Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera
- D4 Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera
- D5 Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera

##### **G Consolati generali**

- G1 Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politica estera
- G2 Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti

##### **K Affari consolari, gestione e finanze**

- K1 Grande divisione con un ampio ventaglio di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande divisione)
- K2 Divisione molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (divisione molto grande)

<sup>254</sup> Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell'O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867).

**I Cooperazione internazionale**

- I1 Cooperazione internazionale, integrata in una rappresentanza all'estero (rappresentanza integrata)
- I2 Ufficio di cooperazione della DSC come rappresentanza all'estero ufficiale e autonoma della Svizzera (in Stati in cui non è presente un'ambasciata di Svizzera)

**Parte 2:****Entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi**

Classe di funzione	Impiegato	Supplemento per persone di accompagnamento	
Capo di una rappresentanza	Importi forfettari	Importi forfettari	
1 – cat. I	25 000	16 000	
1 – cat. II	22 000	14 000	
1 – cat. III	20 000	12 500	
1 – cat. IV	18 000	11 500	
Collaboratore			
2	19 500	12 000	
3	17 900	11 000	
4	14 000	10 000	
5	10 000	8 000	
6	6 100	6 000	

*Allegato 5255*  
(art. 110)

## Adeguamento al potere d'acquisto

### Indice comparativo

L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue:

Indice comparativo	APA determinante
75,1* – 80,0	–20
80,1 – 85,0	–15
85,1 – 90,0	–10
90,1 – 95,0	– 5
95,1 – 102,4	0
102,5 – 107,4	+ 5
107,5 – 112,4	+10
112,5 – 117,4*	+15

\* Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello.

<sup>255</sup> Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del DFAE del 13 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 874).